



**MANUALE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELL'ORDINE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ALESSANDRIA**

INFORMAZIONI GENERALI

Titolo	Manuale di gestione e conservazione documentale dell'Ordine Professioni Infermieristiche di Alessandria
Versione	<ul style="list-style-type: none">• 1.0 "Manuale di gestione e conservazione documentale" Approvato con _____ n. _____ del _____
Aggiornamenti	Il presente Manuale, i suoi allegati e i successivi aggiornamenti sono approvati con _____, su proposta del Responsabile della gestione documentale. . L'aggiornamento degli allegati, quando non comporta modifiche sostanziali ai contenuti del presente Manuale, è effettuato con determinazione del Responsabile della gestione documentale. Sono da considerarsi modifiche sostanziali quelle aventi ad oggetto il Piano di classificazione (Titolario), il Piano di conservazione dei documenti (il Massimario di selezione e scarto)
Distribuzione	All'interno dell'Amministrazione nel sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente"

SOMMARIO

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Riferimenti normativi e definizioni
2. Ambito di applicazione
3. Servizio per la tenuta del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali
4. Area organizzativa omogenea e unità organizzative
5. Responsabile della gestione documentale

PARTE SECONDA - SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

6. Sistema informatico di gestione documentale
7. Requisiti tecnologici e funzionali
8. Ufficio protocollo e UUOO responsabili delle attività di protocollazione
9. Gestione degli accessi

PARTE TERZA - FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

SEZIONE PRIMA - MODALITÀ DI FORMAZIONE

10. Modalità di formazione dei documenti informatici
11. Creazione e redazione tramite software di documenti informatici
12. Elementi essenziali del documento amministrativo informatico
13. Scelta del formato e modalità di sottoscrizione
14. Acquisizione di documenti informatici
15. Copie per immagine di documenti analogici
16. Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici
17. Formazione di registri e repertori

SEZIONE SECONDA - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITÀ DI FORMAZIONE

18. Dispositivi di firma elettronica
19. Scadenza dei certificati di firma
20. Identificazione univoca del documento informatico
21. Associazione degli allegati al documento principale
22. Accessibilità del documento informatico
23. Metadati del documento informatico
24. Immodificabilità e integrità del documento informatico

SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI

25. Copie analogiche di documenti informatici
26. Casi in cui è ammessa la formazione o l'acquisizione di documenti originali analogici

PARTE QUARTA - GESTIONE DOCUMENTALE

SEZIONE PRIMA - FLUSSI DOCUMENTALI ESTERNI

27. Ricezione telematica di documenti informatici in entrata
28. Canali di ricezione
29. Formati accettati
30. Verifica sul formato dei documenti allegati
31. Controllo dei certificati di firma
32. Trasmissione telematica di documenti informatici in uscita
33. Individuazione del domicilio digitale presso cui effettuare la comunicazione
34. Modalità di consultazione ed estrazione dei domicili digitali presso cui effettuare la comunicazione
35. Disposizioni sulla formazione di documenti analogici

SEZIONE SECONDA - FLUSSI DOCUMENTALI INTERNI

36. Assegnazione dei documenti in entrata agli uffici
37. Comunicazioni interne
38. Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente

SEZIONE TERZA - PROTOCOLLO INFORMATICO

39. Sistema di protocollo informatico
40. Funzioni del responsabile della gestione documentale in materia di protocollo informatico
41. Registro generale di protocollo
42. Registro giornaliero di protocollo
43. Documenti soggetti a registrazione di protocollo e documenti esclusi
44. Protocollo di documenti interni
45. Registrazione di protocollo
46. Modalità di registrazione
47. Annullamento e modifiche della registrazione di protocollo
48. Gestione degli allegati
49. Informazioni agli utenti rese dal responsabile del procedimento
50. Tempi di registrazione e casi di differimento
51. Segnatura di protocollo
52. Protocollo riservato
53. Registro di emergenza
54. Documenti soggetti a registrazione particolare

SEZIONE QUARTA - DISPOSIZIONI SULLA PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI

55. Protocollo dei documenti analogici
56. Registrazione, segnatura, annullamento
57. Rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione
58. Corrispondenza contenente dati sensibili
59. Corrispondenza personale o riservata
60. Corrispondenza cartacea non di competenza dell'Amministrazione

SEZIONE QUINTA - CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE

61. Classificazione dei documenti

62. Fascicolazione informatica dei documenti

PARTE QUINTA - TENUTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

63. Sistema di conservazione dei documenti

64. Conservazione, selezione e scarto dei documenti analogici

PARTE SESTA - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

65. Uso del profilo utente per l'accesso ai sistemi informatici

66. Accesso ai locali e agli archivi dell'Ente

67. Applicazione del Regolamento UE 2016/679 GDPR

ELENCO DEGLI ALLEGATI

NUMERO	DENOMINAZIONE DELL'ALLEGATO
1	Allegato 1 Definizioni
2	Allegato 2 Organigramma
3	Allegato 3 Atto di nomina dei Responsabili e Vicario
4	Allegato 4 Manuale Operativo Software
5	Allegato 5 Guida alla formazione del documento accessibile
6	Allegato 6 Le raccomandazioni Alba
7	Allegato 7 Piano di classificazione (Titolario)
8	Allegato 8 Manuale di conservazione del Conservatore
9	Allegato 9 Modello registro di emergenza
10	Allegato 10 Formati dei documenti e la valutazione di interoperabilità
11	Allegato 11 Manuale di conservazione dell'Ente
12	Allegato 12 Regolamento per la cancellazione dei dati personali

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Riferimenti normativi e definizioni

Il presente Manuale di gestione documentale (da ora in poi solo “Manuale”) è stato adottato in conformità con le Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (da ora in poi solo “Linee guida”), emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione del Direttore generale n. 407 del 9 settembre 2020 e pubblicate il 10 settembre 2020, successivamente modificate con la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021.

Parte integrante delle Linee Guida sono i sei allegati che includono disposizioni riguardanti:

1. Glossario dei termini e degli acronimi: Fornisce una definizione chiara e precisa dei termini tecnici utilizzati nel contesto della gestione documentale, facilitando la comprensione e l’applicazione delle Linee guida;
2. Formati di file e riversamento: Specifica i formati di file accettabili per la conservazione a lungo termine dei documenti digitali e le procedure per il riversamento dei dati, garantendo l’integrità e l’accessibilità nel tempo;
3. Certificazione di processo: Descrive i requisiti per la certificazione dei processi di gestione documentale, assicurando che le procedure adottate siano conformi agli standard di qualità e sicurezza;
4. Standard e specifiche tecniche: Elenca gli standard tecnici e le specifiche che devono essere seguiti per garantire l’interoperabilità e la compatibilità dei sistemi di gestione documentale;
5. Metadati: Definisce i metadati necessari per la catalogazione e la ricerca dei documenti, migliorando l’efficienza nella gestione e nel recupero delle informazioni;
6. Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati: Sostituisce la circolare 60 dell’AgID e stabilisce le modalità di comunicazione tra le Aree Organizzative Omogenee (AOO) per la gestione dei documenti amministrativi protocollati.

Come indicato nell’elenco il glossario si trova all’interno dell’Allegato 1 delle Linee Guida, ma in allegato (Allegato 1) al presente manuale si trova solo l’elenco specifico delle definizioni effettivamente utilizzate nella redazione di questo documento al fine di agevolare la consultazione.

Altre norme rilevanti per la gestione documentale sono:

- Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): Le disposizioni sulla formazione dei documenti informatici, anche amministrativi, e sulla digitalizzazione dell'attività amministrativa, come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il CAD rappresenta il quadro normativo di riferimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Italia;
- Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (TUDA): Le disposizioni sulla documentazione amministrativa, come stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il TUDA regola la formazione, gestione e conservazione dei documenti amministrativi;
- Norme sul procedimento amministrativo: Le norme sul procedimento amministrativo, come definite dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano il processo decisionale delle amministrazioni pubbliche e il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Disposizioni sulla trasparenza: Le disposizioni sulla trasparenza, come indicate nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che promuovono la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Regolamento eIDAS: Le disposizioni sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, come stabilito dal Regolamento (UE) 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 luglio 2014;
- Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): Le disposizioni sulla protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il GDPR stabilisce le norme per la tutela della privacy e la protezione dei dati personali nell'Unione Europea.

2.Ambito di applicazione

Il presente Manuale, ai sensi del paragrafo 3.5 delle Linee Guida, descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici. Fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Nello specifico il manuale riporta le fasi di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti informatici inviati, ricevuti e ad uso interno. Descrive

inoltre le modalità di produzione e di accesso ai documenti informatici con riferimento alla sicurezza e alla protezione dei dati personali.

L'adozione del Manuale risponde ad esigenze pratico-operative e deve essere sottoposto ad aggiornamenti, in un contesto in continua evoluzione tecnologica.

Il manuale è un documento interno a disposizione di tutto il personale dell'Amministrazione, deve essere adottato con un provvedimento formale e deve essere pubblicato sul sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile dell'area "Amministrazione trasparente" prevista dall'art.9 del D. Lgs 33/2013.

Le indicazioni riportate all'interno del Manuale si applicano per la gestione dei documenti e quindi dell'Area organizzativa omogenea.

3.Servizio per la tenuta del protocollo informatico e della gestione dei flussi documentali

Il servizio per la tenuta del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi è fondamentale per la gestione efficiente dei documenti. Questo servizio è regolato dall'art. 61 del DPR 445/2000 e prevede l'istituzione di un'area organizzativa omogenea (da ora in avanti "AOO") per garantire la corretta gestione dei documenti, sia cartacei che digitali. Il Responsabile della gestione documentale (da ora in avanti "Responsabile" o "RGD") ha il compito di supervisionare tutte le fasi del ciclo di vita dei documenti, dall'acquisizione alla conservazione, assicurando che siano rispettate le normative vigenti.

4.Area organizzativa omogenea e unità organizzative

L'Ordine si configura come unica Area Organizzativa Omogenea (da ora in poi anche solo "AOO"), con il codice IPA cpipa_8.

L'AOO e gli indirizzi di posta elettronica a essa associati sono indicati nell'Indice IPA. Le Unità Organizzative (da ora in poi solo UUOO) che afferiscono alla AOO sono riportate nell'organigramma di cui all'Allegato 2, che potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni per effetto di successivi interventi sulla struttura organizzativa.

5.Responsabile della gestione documentale

L'Ordine, nell'ottica di gestire in modo integrato tutte le fasi del ciclo di vita dei documenti informatici, ha individuato il "Responsabile della Gestione Documentale" (da ora in avanti anche solo "Responsabile" o "RGD"), dotata di competenze giuridiche, archivistiche e informatiche, a cui affidare le funzioni e i compiti del Responsabile per la gestione documentale (di cui al par. 3.4 delle Linee Guida AgID). Il RGD è stato individuato con un provvedimento formale allegato al presente manuale (Allegato 3). In caso di assenza, vacanza o impedimento, è stato nominato il Vicario del Responsabile (Allegato 3).

Al RGD sono affidati i seguenti compiti:

- è preposto, ai sensi dell'art. 61 TUDA, al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi della AOO unica;
- provvede, d'intesa con il Responsabile della conservazione e il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), previo parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD), alla predisposizione e al costante aggiornamento del presente Manuale e dei relativi allegati;
- monitora i processi e le attività che governano le fasi di formazione, gestione e versamento in conservazione dei documenti informatici;
- assicura, d'intesa con il Responsabile della Conservazione, la produzione e la trasmissione dei pacchetti di versamento al sistema di conservazione;
- valuta e formula proposte di riprogettazione e reingegnerizzazione dei processi di cui alla lettera precedente;
- vigila sul rispetto delle norme e delle procedure durante le operazioni di registrazione di protocollo, di segnatura di protocollo;
- assicura la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo, autorizzando le operazioni di annullamento delle registrazioni in caso di errori;
- assicura l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano di classificazione dei documenti, del Piano di conservazione e del Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali (il Piano di fascicolazione);
- assicura l'accesso al sistema di gestione documentale, provvedendo alla definizione delle abilitazioni di accesso, e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza e di protezione dei dati. Assicura quindi la predisposizione di un piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, gestione, trasmissione, interscambio e accesso ai documenti informatici;
- effettua un periodico censimento degli strumenti software di gestione documentale in uso e, di concerto con il RTD, ne verifica la conformità alla normativa vigente

Ulteriori e specifici compiti del Responsabile sono indicati negli atti organizzativi che istituiscono il servizio per la tenuta del protocollo informatico, nel provvedimento di nomina e nelle sezioni pertinenti del presente Manuale.

PARTE SECONDA - SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

6. Sistema informatico di gestione documentale

Per la gestione documentale si avvale di un apposito sistema software gestionale (da adesso in poi “Sistema”), che garantisce le seguenti funzionalità, tra loro integrate:

- protocollazione dei documenti e tenuta del protocollo informatico;
- acquisizione dei documenti informatici provenienti da caselle PEC;
- sistema di workflow per l’assegnazione, lo scambio e la lavorazione dei documenti da parte degli uffici.

7. Requisiti tecnologici e funzionali

La descrizione dettagliata delle componenti e delle funzionalità dei software di cui si compone il Sistema è disponibile nel Manuale Operativo di cui all’Allegato 4 al presente Manuale.

8. Ufficio protocollo e UUOO responsabili delle attività di protocollazione

La protocollazione dei documenti informatici in entrata e dei documenti informatici in uscita è curata innanzitutto dall’Ufficio Protocollo, responsabile, in via generale, della protocollazione di tutti i documenti acquisiti.

Il RGD, con proprio provvedimento, su indicazione dei Responsabili di servizio, può individuare ulteriori unità organizzative responsabili per la protocollazione in entrata e in uscita.

Sulle regole da seguire per la gestione dei flussi documentali, in ingresso e in uscita, e per la protocollazione o diversa modalità di registrazione dei documenti si rinvia alle indicazioni contenute nella Parte Quarta del presente Manuale.

9. Gestione degli accessi

Le abilitazioni di accesso degli utenti al Sistema informatico di gestione documentale sono assegnate personalmente ad ogni dipendente. A ciascun utente del Sistema, pertanto, sono attribuite specifiche funzioni, diversificate in ragione dell'organigramma e, dunque, dell'appartenenza a una determinata area o servizio dell'organizzazione e dell'assunzione di specifici ruoli e compiti. Il sistema registra e storicizza ogni operazione effettuata sul sistema stesso, con l'indicazione dell'autore per permettere di verificare e di risalire a tutte le operazioni eseguite.

PARTE TERZA - FORMAZIONE DEI DOCUMENTI

SEZIONE PRIMA - MODALITA' DI FORMAZIONE

10. Modalità di formazione dei documenti informatici

I documenti informatici sono formati in originale come documenti informatici. I documenti informatici degli uffici dell'Ente sono formati mediante una delle seguenti modalità:

- creazione e redazione tramite l'utilizzo di strumenti di software o servizi cloud qualificati (cioè, mediante il ricorso a programmi di scrittura, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli inclusi nelle suite di Microsoft Office, o mediante l'utilizzo delle funzioni dei sistemi di gestione documentale.
- Acquisizione:
 - della copia per immagine di un documento analogico su supporto informatico (per esempio mediante scansione di un documento cartaceo);
 - della copia informatica di un documento analogico (per esempio con l'acquisizione del documento tramite lettore OCR);
 - del duplicato di un documento informatico per via telematica o da supporto informatico (per esempio mediante download da posta elettronica oppure mediante l'utilizzo della funzione del sistema operativo "duplica");
- memorizzazione su supporto informatico delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici, oppure delle informazioni risultanti dall'acquisizione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente (per esempio la memorizzazione dei dati immessi in un form reso disponibile online agli utenti);
- generazione o raggruppamento anche in via automatica di dati o registrazioni secondo una struttura logica predeterminata e

memorizzata in forma statica (per esempio la generazione del registro di protocollo giornaliero).

Di seguito sono fornite le indicazioni specifiche per ciascuna delle modalità indicate.

11. Creazione e redazione tramite software di documenti informatici

Per la creazione dei documenti informatici mediante redazione, gli uffici dispongono di strumenti software con funzioni di text editing. Per la creazione dei documenti informatici si raccomanda di utilizzare uno dei seguenti font: Arial o Verdana con una dimensione di minimo 12 pt.

12. Elementi essenziali del documento amministrativo informatico

Ogni documento amministrativo informatico creato e redatto deve recare i seguenti elementi:

- denominazione dell'Amministrazione;
- Autore e ufficio responsabile;
- Oggetto del documento;
- Riferimento al procedimento o al fascicolo;
- Sottoscrizione;
- Data e luogo;
- Numero di pagina;
- Indicazione degli allegati (se presenti);
- Identificazione e dati dei destinatari (se si tratta di documenti in uscita);
- Dati dell'Amministrazione (compresi codice fiscale, indirizzo e recapiti, se si tratta di documenti in uscita);
- Mezzo di spedizione (se si tratta di documenti in uscita).

13. Scelta del formato e modalità di sottoscrizione

Il formato del documento informatico creato deve essere scelto tra i formati riportati all'interno dell'Allegato 2 delle Linee Guida dell'AgID.

Eventuali formati differenti possono essere utilizzati in relazione a specifiche e comprovate esigenze. Il formato del documento informatico, in ogni caso, deve essere preferibilmente individuato tra i formati standard previsti nell'Allegato 2 alle Linee guida dell'AgID ed adottato osservando le raccomandazioni ivi contenute.

Le versioni del documento precedenti alla versione definitiva (bozze, minute, ecc.), possono essere salvate in un formato che ne consente la modificabilità (ad esempio, .docx o .odt). La versione definitiva del documento, invece, è sempre preferibile sia in formato PDF. I documenti che devono essere sottoscritti digitalmente, prima dell'apposizione della firma, devono essere convertiti in formato PDF/A (PDF non modificabile). Anche al fine di facilitare la visualizzazione da parte degli utenti, i documenti in formato PDF e PDF/A sono sottoscritti preferibilmente con firma PADES altrimenti CADES. Si precisa che, dal punto di vista giuridico, entrambe le tipologie di firma (CADES e PADES) sono idonee a garantire l'autenticità dei documenti informatici sottoscritti. Il tipo di firma PADES è integrato direttamente nel documento PDF, invece il tipo di firma CADES (.p7m) è utilizzato quando è necessario firmare i documenti in formati diversi dal PDF.

14. Acquisizione di documenti informatici

La formazione di documenti informatici per acquisizione può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- a. acquisizione di un duplicato informatico per via telematica o su supporto informatico (ciò avviene, ad esempio, quando si effettua il download di un documento dalla casella di posta elettronica, oppure, quando si duplica un file trasferendolo da un dispositivo di archiviazione esterno);
- b. acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico (ciò avviene, ad esempio, quando si effettua la scansione di un documento cartaceo, memorizzando la copia in formato digitale);
- c. acquisizione della copia informatica di un documento analogico (ciò avviene, ad esempio, quando un documento analogico di testo viene riversato in formato digitale tramite lettore OCR per il riconoscimento ottico dei caratteri).

In caso di acquisizione di copia informatica del documento originale (analogico o informatico), può essere necessario assicurare l'efficacia giuridico-probatoria, attraverso l'associazione o l'apposizione dell'attestazione di conformità della copia al

documento originale. A tal fine, occorre seguire con le modalità indicate nei paragrafi successivi.

In caso di acquisizione di un duplicato informatico (v. supra, lett. c), ai sensi dell'art. 23-bis del CAD, il documento acquisito ha la stessa efficacia giuridico-probatoria del documento informatico originale, pertanto, non è mai richiesta l'attestazione di conformità.

15. Copie per immagine di documenti analogici

La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia (Art. 22 del CAD).

Nel caso in cui si debba garantire la medesima efficacia giuridico-probatoria riconosciuta al documento analogico digitale,

il dirigente o il funzionario all'uopo delegato, che agisce in veste di pubblico ufficiale, archivia il documento analogico e appone sulla copia informatica, la propria firma digitale o altra tipologia di firma forte, previa iscrizione sul documento di dicitura del seguente tenore:

“Io sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 22, co. 2, d.lgs. n. 82/2005, attesto che la presente copia per immagine è conforme in ogni sua parte al documento originale analogico dal quale è stata estratta.

[indicare: nome e cognome, nome ente e ufficio, data e luogo].”

Nel caso sia necessario attestare la conformità all'originale di più documenti, acquisiti per copia di immagine, ferma restando la necessità di effettuare il raffronto per ogni documento originale scansionato, è possibile effettuare un'unica attestazione di conformità, su foglio separato e collegato alle copie informatiche, da sottoscrivere digitalmente, contenente l'indicazione delle impronte hash associata a ciascuna copia informatica.

L'attestazione di conformità della copia per immagine al documento originale analogico è richiesta nei casi in cui è necessario o, comunque, vi sia l'esigenza di assicurare che la copia abbia la medesima efficacia giuridico probatoria del documento originale. Così deve avvenire, ad esempio:

- quando si deve provvedere a notificazione via PEC di documento (o allegato a documento) sottoscritto in originale analogico. In questi casi, come previsto dall'art. 6, comma 1-quater del CAD, la conformità della copia informatica all'originale analogico è attestata dal responsabile del procedimento;
- quando si deve formare un contratto tra l'ente e un privato che sottoscrive con firma autografa (formazione di contratti ibridi). In questi casi il pubblico ufficiale acquisisce la scansione del documento firmato in originale cartaceo dal privato e, previo raffronto, attesta la conformità della copia digitale (con le

modalità sopra indicate). Infine, il soggetto competente alla stipula sottoscrive la copia con la propria firma digitale, così perfezionando il contratto. Quando pubblico ufficiale, che attesta la conformità della copia, e soggetto competente alla stipula coincidono, è sufficiente apporre un'unica firma digitale. Al fine di escludere il rischio di disconoscimento della firma, è preferibile che il pubblico ufficiale provveda contestualmente all'attestazione di conformità della copia digitale e all'autenticazione della sottoscrizione analogica ivi contenuta;

- quando, ai fini della conservazione digitale dei documenti, si intende sostituire l'originale analogico con la copia informatica.

16. Duplicati, copie ed estratti informatici di documenti informatici

Un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi (così avviene, ad esempio, quando si effettua un download, oppure, quando si duplica un documento nella memoria del proprio computer o verso dispositivo di archiviazione esterno). Tale modalità di formazione della copia del documento informatico non richiede alcuna attestazione di conformità all'originale, perché vi è perfetta coincidenza tra le due evidenze informatiche.

L'identità tra due documenti informatici è rilevabile tramite il raffronto delle impronte hash. L'impronta hash di un documento informatico è una sequenza di lettere e cifre (lunga solitamente 64 caratteri), ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il file (per la verifica delle impronte hash è possibile utilizzare le funzioni del sistema di gestione documentale o appositi software).

La copia di un documento informatico, invece, è un documento il cui contenuto è il medesimo dell'originale, ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto (ad esempio, quando si trasforma un .docx in .pdf, i due documenti avranno hash differenti. Lo stesso avviene se si estrae una parte di documento per formarne uno nuovo). Tale operazione è anche detta riversamento da un formato digitale verso un altro.

Se il documento originale è un documento firmato, affinché la copia abbia la medesima efficacia giuridico-probatoria, è necessario attestare la conformità della copia all'originale. Come per le copie per immagine, dunque, il dirigente o il funzionario delegato, che agisce in veste di pubblico ufficiale, dovrà apporre la propria firma digitale, previa iscrizione sul documento (a margine o in calce) o in foglio elettronico a esso congiunto della seguente dicitura:

“Io sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005, attesto che la presente copia informatica è conforme in ogni sua parte al documento originale informatico dal quale è stata estratta.

[indicare: nome e cognome, nome ente e ufficio, data e luogo].”

La necessità di apporre l'attestazione di conformità dipende dall'uso che viene fatto della copia, da valutare caso per caso, a seconda della rilevanza giuridica che si ritiene necessario conferire.

17. Formazione di registri e repertori

I registri e i repertori tenuti dall'Ente, ivi compreso il registro giornaliero di protocollo, sono formati mediante la generazione/raggruppamento in via automatica e memorizzazione in forma statica dell'insieme delle registrazioni effettuate dal sistema di gestione documentale. Restano salve le speciali disposizioni che prescrivono la formazione di registri e di repertori come documento originale analogico.

SEZIONE SECONDA - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE MODALITA' DI FORMAZIONE

18. Dispositivi di firma elettronica

L'Ente garantisce che tutti i titolari di cariche che firmano documenti a valenza esterna siano dotati di dispositivi di firma digitale o firma elettronica qualificata.

L'utilizzo da parte del personale dei dispositivi di firma e/o delle credenziali è strettamente personale e riconducibile al suo titolare. Pertanto, il dispositivo non deve essere ceduto, né devono essere diffuse le chiavi dei certificati o le credenziali di utilizzo.

19. Scadenza dei certificati di firma

Ogni titolare di dispositivo di firma verifica periodicamente la validità e la data di scadenza del certificato di firma, al fine di provvedere tempestivamente al rinnovo.

Quando la firma è apposta utilizzando un certificato prossimo alla scadenza, il titolare ne dà avviso al Responsabile, affinché provveda a costituire un riferimento temporale giuridicamente valido tale da attestare che la firma sia stata apposta in un momento in cui il certificato era valido. In particolare, costituiscono riferimento temporale giuridicamente valido le seguenti attività sul documento firmato:

- apposizione di marca temporale;
- apposizione della segnatura di protocollo;
- versamento in conservazione.

20. Identificazione univoca del documento informatico

Ogni documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente. L'identificazione univoca dei documenti è effettuata con l'associazione al documento del numero di protocollo. L'identificazione dei documenti oggetto di registrazione di protocollo è rappresentata dalla segnatura di protocollo univocamente associata al documento.

Per i documenti informatici soggetti a registrazione di protocollo, inoltre, è prevista l'associazione dell'impronta hash del file, effettuata al momento della registrazione tramite le apposite funzioni del Sistema di protocollo informatico. Il calcolo dell'impronta crittografica deve essere basato su una funzione di hash conforme alle tipologie di algoritmi previste nell'allegato 6 alle Linee guida (cfr. p. 2.2, tab. 1).

21. Associazione degli allegati al documento principale

Gli allegati sono congiunti in modo univoco al documento informatico principale tramite l'associazione delle impronte hash dei documenti allegati al documento principale.

Al documento principale devono essere associati i seguenti metadati:

- il numero degli allegati;
- l'indice degli allegati;
- l'identificativo del documento allegato (IdDoc);
- il titolo dell'allegato (la sua descrizione).

A ciascun allegato, invece, deve essere associato il metadato identificativo del documento principale (IdDoc).

Le operazioni di associazione degli allegati, quando possibile, sono effettuate in modo automatizzato dal sistema di gestione documentale adoperato per la formazione del documento principale. In alternativa, è possibile associare gli allegati al documento principale manualmente, riportando in calce al documento stesso (o, in alternativa, su foglio separato) l'elenco degli allegati, indicando per ciascuno l'oggetto e la relativa impronta hash. L'associazione sarà assicurata una volta che il documento informatico principale sia divenuto immodificabile (per esempio dopo l'apposizione della firma digitale).

22. Accessibilità del documento informatico

Per garantire l'accessibilità dei documenti informatici ai soggetti portatori di disabilità, anche ai fini della pubblicazione e dell'accesso documentale, i soggetti responsabili della formazione del documento seguono le indicazioni contenute nella "Guida pratica per la creazione di un documento accessibile" di cui all'Allegato 5 al presente Manuale.

23. Metadati del documento informatico

Al documento informatico e al documento amministrativo informatico devono essere associati i metadati obbligatori previsti dall'Allegato 5 alle Linee guida dell'AgID. Ulteriori metadati facoltativi possono essere associati a particolari tipologie di documenti, secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e in conformità alle Linee guida.

L'associazione dei metadati al documento è effettuata tramite le apposite funzioni per la formazione degli atti del Sistema di gestione documentale. A tal fine, il Responsabile verifica la conformità degli strumenti software utilizzati e, eventualmente, richiede al fornitore i necessari interventi evolutivi.

I metadati devono essere associati prima che il documento informatico acquisisca le caratteristiche di immodificabilità e integrità, dunque prima della sottoscrizione o del versamento in conservazione.

I criteri per valorizzare i metadati che prevedono un campo a testo libero sono definiti dal RDG e condivisi con tutto il personale addetto alla protocollazione.

24. Immodificabilità e integrità del documento informatico

Affinché sia garantito il valore giuridico-probatorio del documento informatico, ne deve essere assicurata l'integrità e l'immodificabilità.

il documento informatico è immodificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione.

L'immodificabilità e l'integrità dei documenti informatici sono garantite con differenti operazioni in base alla modalità di formazione dei documenti stessi:

1. Per i documenti informatici formati con l'utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati:

mediante l'apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9 delle Linee Guida "Misure di sicurezza"; il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in

materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; attraverso il versamento ad un sistema di conservazione.

2. Per i documenti informatici formati mediante acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico:

apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza in accordo con quanto riportato al paragrafo 3.9 delle Linee Guida "Misure di sicurezza"; versamento ad un sistema di conservazione.

3. Per i documenti informatici formati mediante memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente o mediante generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica:

apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico, compresa l'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema; produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

Vediamo che il versamento nel sistema di conservazione è la modalità con la quale si possono avere più garanzie di immodificabilità e di integrità dei documenti informatici nel tempo.

Pertanto, è essenziale che tutti i documenti siano versati in conservazione, secondo i tempi e le modalità descritte nella Parte Quinta del presente Manuale.

Tra i compiti del responsabile della gestione documentale rientra quello di assicurare che i documenti informatici a cui è apposta una firma elettronica siano versati nel sistema di conservazione prima della scadenza del certificato di firma.

SEZIONE TERZA - DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DI DOCUMENTI ANALOGICI

25. Copie analogiche di documenti informatici

Fermo restando l'obbligo di formare i documenti originali informatici, ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 4- bis del CAD, in alcuni casi può essere necessario effettuare delle copie analogiche affinché siano spedite per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti che non hanno un domicilio digitale, o se il domicilio digitale non è funzionante o non raggiungibile.

Quando è necessario che al destinatario giunga un documento avente la medesima efficacia giuridico probatoria del documento originale (ad esempio, quando bisogna assicurare l'efficacia legale della notificazione dell'avviso di accertamento relativo a tributi o a violazioni da cui discendono sanzioni amministrative), ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 39/1993, la copia analogica dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte del documento originale e del soggetto responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione del documento stesso. Quando il documento originale informatico è sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, la firma è sostituita dalla firma a stampa accompagnata dall'indicazione del nominativo del soggetto sottoscrittore.

La copia analogica, inoltre, deve contenere apposita dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione (ad es.: "La presente copia è tratta da documento informatico, predisposto come documento nativo digitale da [nome responsabile], Responsabile del procedimento [in alternativa, indicare Dirigente o Responsabile Ufficio]. Il documento originale informatico è archiviato nel sistema informatico, presso cui è disponibile per l'accesso").

Quando possibile, la dicitura deve essere integrata con indicazioni sulle modalità per effettuare l'accesso online al documento informatico.

26. Casi in cui è ammessa la formazione o l'acquisizione di documenti originali analogici

Fermo restando l'obbligo di produrre i propri documenti in originale informatico, è legittimo formare o acquisire documenti in originale analogico:

- ai sensi dell'art.2 comma 6 del CAD, esclusivamente nell'ambito dell'esercizio di attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale;
- quando si acquisisce un documento analogico, consegnato a sportello o a mezzo posta, e il richiedente è un soggetto privato che non agisce in qualità di professionista;
- in tutti i casi in cui per legge o regolamento il documento deve essere formato e/o rilasciato in formato cartaceo.

PARTE QUARTA - GESTIONE DOCUMENTALE

SEZIONE PRIMA - FLUSSI DOCUMENTALI ESTERNI

27. Ricezione telematica di documenti informatici in entrata

I documenti informatici in entrata, pervenuti tramite i canali di ricezione previsti, sono oggetto di registrazione di protocollo secondo quanto previsto nella Sezione seconda della presente Parte del Manuale. Una volta che ne sia accertata la provenienza, i documenti sono validi ai fini del procedimento amministrativo.

Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni trasmesse per via telematica, in ogni caso, devono ritenersi validi a tutti gli effetti di legge quando:

- sono contenute in documenti sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- sono trasmesse a mezzo posta elettronica certificata da un indirizzo PEC iscritto in uno degli elenchi di domicili digitali previsti dalla normativa vigente;
- sono trasmesse da un domicilio digitale PEC ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 4 quinquies del CAD ed è possibile accertare la provenienza della trasmissione. Tale modalità di trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale per quel singolo procedimento o affare;
- sono contenute in copie digitali di documenti originali cartacei sottoscritti e presentati unitamente a copia del documento di identità dell'autore;
- è comunque possibile accertarne la provenienza secondo la normativa vigente o, comunque, in base a criteri di attendibilità e riconducibilità al mittente dichiarato.

È vietata l'acquisizione o la trasmissione di documenti soggetti a protocollazione, e relativi allegati, tramite canali diversi da quelli previsti dall'Ente (per esempio gli strumenti personali per il trasferimento dei file).

28. Canali di ricezione

La ricezione di comunicazione e documenti informatici è assicurata tramite i seguenti canali:

- postaopial@pec.it
- posta@opial.it
- rup@opial.it
- presidente@opial.it
- segretario@opial.it
- tesoriere@opial.it
- vicepresidente@opial.it
- commissionealbo@opial.it
- commissionealboinfermieripediatrici@opial.it
- responsabileecm@opial.it
- altri canali di trasmissione indicati per specifici procedimenti.

A differenza della posta elettronica certificata, la posta elettronica ordinaria prevede lo scaricamento e l'inserimento sul sistema o l'inoltro.

Gli indirizzi di posta elettronica sono riportati nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni e pubblicizzati sul sito web istituzionale.

Nel caso in cui un soggetto tenuto a effettuare comunicazioni esclusivamente in via telematica (professionisti e cittadini, quando espressamente previsto dalla disciplina del procedimento; altre PP.AA., salvi i casi di cui all'art. 2, comma 6, CAD) faccia pervenire agli uffici dell'Ente comunicazioni e documenti in modalità analogica, questi non saranno ritenuti correttamente trasmessi. In tali casi, la circostanza è segnalata in nota alla registrazione di protocollo. Il responsabile dell'UO assegnataria della comunicazione, o comunque il soggetto individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, l. n. 241/1990, provvede a comunicare al mittente le modalità di trasmissione corrette. La comunicazione, quando reperibile, è trasmessa al domicilio digitale del mittente estratto dagli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter o 6-quater del CAD (INI-PEC, IPA, INAD, v. individuazione del domicilio digitale).

29. Formati accettati

Sono accettati i formati contemplati nell'Allegato 2 delle Linee guida dell'AgID.

Resta salva la possibilità, da parte del responsabile del procedimento, di prevedere espresse limitazioni in relazione allo specifico procedimento, purché le limitazioni siano ragionevoli e giustificate da obiettive esigenze.

È possibile protocollare un documento in qualunque formato, purché sia accompagnato da una copia informatica del documento in uno dei formati ammessi.

Qualora pervengano documenti in formati non conosciuti o non gestiti, la circostanza deve essere segnalata in nota alla registrazione. Le comunicazioni al mittente relative alla mancata accettazione del formato e all'indicazione dei formati accettati sono effettuate a cura del responsabile del procedimento.

L'accettazione di formati non previsti dalle Linee Guida o dalla disciplina del singolo procedimento deve essere consentita nel caso in cui, per obiettive esigenze rappresentate dal mittente, il documento non può essere riversato in altro formato tra quelli ammessi.

30. Verifica sul formato dei documenti allegati

L'eventuale presenza di allegati al documento principale in formati non ammessi deve essere verificata dal responsabile del procedimento, il quale provvede a comunicare al mittente la non conformità del documento e/o l'assenza dei requisiti previsti per l'utilizzo ai fini del procedimento amministrativo.

L'accettazione di formati non previsti dal presente Manuale, dalle Linee Guida o dalla disciplina del singolo procedimento deve essere consentita nel caso in cui, per obiettive e motivate esigenze rappresentate dal mittente, il documento non può essere riversato in altro formato tra quelli ammessi.

31. Controllo dei certificati di firma

Il responsabile del procedimento verifica la validità dei certificati di firma e, in caso di certificato scaduto o revocato, lo segnala al personale addetto alla protocollazione, affinché indichi la circostanza in nota alla registrazione di protocollo. Il responsabile del procedimento, inoltre, valuta le azioni da intraprendere a seconda della tipologia di procedimento.

32. Trasmissione telematica di documenti informatici in uscita

La trasmissione di comunicazioni e documenti avviene sempre per via telematica, salvo il caso di trasmissione a soggetti privati privi di domicilio digitale ai sensi degli artt. 6 e ss. del CAD.

I documenti informatici in uscita sono trasmessi a mezzo PEC solo dopo essere stati classificati, protocollati secondo le disposizioni della presente Parte del Manuale.

Per la trasmissione di documenti tramite PEC, se il documento principale non ha un contenuto sufficientemente esplicativo (ad esempio, un provvedimento, un certificato, ecc.) deve essere predisposta una nota di accompagnamento alla trasmissione. I documenti che devono essere prodotti entro un determinato termine sono trasmessi a mezzo PEC.

33. Individuazione del domicilio digitale presso cui effettuare la comunicazione

La notificazione o comunicazione a un soggetto privato (cittadino o ente privato, ad es. associazione), che abbia ad oggetto un rapporto che si pone al di fuori dell'attività professionale, deve essere fatta:

- se vi è stata elezione di domicilio digitale speciale per particolari atti, procedimenti o affari, all'indirizzo PEC espressamente dichiarato dal cittadino;
- in assenza di elezione di domicilio digitale speciale, al domicilio digitale generale eletto nell'INAD (Indice Nazionale dei Domicili digitali), accessibile all'URL
- domiciliodigitale.gov.it. La consultazione e l'estrazione automatica dei domicili digitali deve essere effettuata con le modalità di cui al paragrafo successivo;
- in assenza di alcun domicilio digitale eletto, al domicilio fisico, trasmettendo la copia cartacea del documento. Se si tratta di documento sottoscritto dall'Amministrazione, la copia analogica deve essere prodotta in conformità a quanto previsto nel presente Manuale.

Per la trasmissione telematica di documenti a imprese e professionisti tenuti obbligatoriamente all'iscrizione in albi o elenchi, quando non vi è stata elezione di domicilio digitale speciale, il domicilio è estratto dall'indice INI-PEC (www.inipec.gov.it). Le comunicazioni agli indirizzi estratti da INI-PEC devono essere fatte quando hanno a oggetto informazioni o documenti rilevanti nell'ambito di rapporti professionali intercorrenti tra l'Amministrazione e il destinatario.

Quando l'indirizzo PEC del soggetto destinatario (professionista o impresa) iscritto in INI-PEC non risulti attivo, si provvede alla notificazione al domicilio fisico. Inoltre, la circostanza deve essere segnalata alla Camera di Commercio competente per la registrazione nel registro delle imprese o al soggetto competente per la tenuta dell'albo o registro presso cui il professionista è iscritto.

La trasmissione di comunicazioni e documenti verso altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblico servizio avviene sempre per via telematica, agli indirizzi di posta elettronica, anche ordinaria, dei singoli uffici. I domicili digitali sono rilevati tramite la consultazione dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (indicepa.gov.it) di cui all'art. 6-ter del CAD. Nei casi in cui dalla comunicazione dipende il decorso, la sospensione o l'interruzione dei termini di legge o, comunque, quando il suo contenuto impegni l'Ordine verso l'esterno, la trasmissione è sempre effettuata via PEC.

34. Modalità di consultazione ed estrazione dei domicili digitali presso cui effettuare la comunicazione

Gli elenchi pubblici INAD, INI-PEC e IPA sono liberamente consultabili e non è richiesta l'autenticazione da parte dell'utente.

35. Disposizioni dei documenti analogici

I documenti su supporto analogico possono pervenire all'Ordine attraverso:

- il servizio postale;
- la consegna diretta.

Qualora chi presenta il documento richieda anche l'apposizione della ricevuta prodotta dal sistema di protocollo informatico con gli estremi, l'addetto al protocollo provvede al rilascio della stessa nei tempi permessi dalle esigenze dell'ufficio e dal numero di utenti presenti in quel momento. In alternativa, l'addetto provvede al rilascio della fotocopia della prima pagina con l'apposizione del timbro con il numero di protocollo e la data.

Nel caso di presentazione che necessitino di protocollazione immediata, l'operatore del protocollo provvede alla protocollazione contestualmente alla presentazione della pratica.

Le cancellazioni o le iscrizioni pervenute tramite raccomandata richiedono la scansione del documento, la protocollazione con l'inserimento a sistema. Mentre per le istanze pervenute tramite posta elettronica certificata la ricevuta di avvenuta protocollazione è generata dal sistema.

SEZIONE SECONDA - FLUSSI DOCUMENTALI INTERNI

36. Assegnazione dei documenti in entrata agli uffici.

I documenti sono assegnati dal personale addetto alla protocollazione, in base all'oggetto del documento e alla classificazione, alle UO Responsabili per competenza e previa visione dal Presidente.

I documenti interni devono essere assegnati e consultati attraverso il Sistema di gestione documentale e la componente Sistema di protocollo informatico.

37. Comunicazioni interne

Tutte le comunicazioni interne sono effettuate esclusivamente in modalità telematiche, ivi compresa la pubblicazione di avvisi e comunicazioni a carattere informativo.

Lo scambio di documenti tra le diverse UUOO dell'Ordine è effettuato principalmente per mezzo di posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata e mediante cartelle condivise.

38. Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente

Tutti gli atti prodotti dall'Ente che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sono trasmessi per la pubblicazione dagli utenti abilitati solo dopo che il documento sia divenuto immodificabile.

SEZIONE TERZA - PROTOCOLLO INFORMATICO

39. Sistema di protocollo informatico

L'Ordine, per la protocollazione dei documenti, utilizza un Sistema di protocollo informatico integrato con il Sistema di gestione documentale. La puntuale descrizione funzionale e operativa del Sistema di protocollo informatico è illustrata nel manuale di utilizzo di cui all'allegato 4.

40. Funzioni del Responsabile della Gestione Documentale in materia di protocollo informatico

La corretta tenuta del protocollo informatico è garantita dal Responsabile della gestione documentale. In particolare, come Responsabile del protocollo informatico:

- coordina la gestione del Sistema di protocollo informatico;
- assegna al personale addetto alla protocollazione l'abilitazione all'utilizzo delle funzioni di protocollo del Sistema;
- esercita il controllo generale sui flussi documentali esterni e interni;
- assicura la corretta esecuzione delle attività di protocollazione; garantisce lo svolgimento delle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo nel rispetto della normativa vigente;
- garantisce la corretta produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;
- autorizza l'attivazione del protocollo di emergenza;
- autorizza con comunicazione formale le operazioni di annullamento o di differimento delle registrazioni di protocollo;
- vigila sull'osservanza della normativa e delle disposizioni del presente Manuale da parte del personale addetto.

Le attività di protocollazione sono eseguite dagli utenti delegati dal Responsabile.

41. Registro generale di protocollo

Il registro di protocollo si qualifica come atto pubblico di fede privilegiata e come strumento di organizzazione oltre che archivistico.

Nell'ambito della AOO il registro generale di protocollo è unico, al pari della numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo

La numerazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il numero di protocollo è costituito da almeno sette cifre numeriche, un codice numerico generato automaticamente dal sistema e associato in modo univoco e immutabile al documento.

Non è consentita la protocollazione di un documento già protocollato.

42. Registro giornaliero di protocollo

Il registro giornaliero di protocollo è costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

Esso è prodotto automaticamente dal Sistema di protocollo informatico.

Il registro è trasmesso entro la giornata lavorativa successiva al sistema di conservazione, garantendo quindi l'immutabilità del contenuto.

Nella fase di versamento nel sistema di conservazione, l'immutabilità del contenuto del registro è garantita attraverso la sottoscrizione con la firma digitale del Responsabile della gestione documentale, oppure con le soluzioni tecnologiche riportate all'interno del manuale di conservazione e nel contratto stipulato dall'ente con il conservatore.

43. Documenti soggetti a registrazione di protocollo e documenti esclusi

Tutti i documenti prodotti e ricevuti dall'Ordine, indipendentemente dal supporto sui quali sono formati, sono registrati al protocollo.

Eccezione sono i documenti che ai sensi dell'articolo 53 DPR 445/2000 non sono soggetti a registrazione di protocollo:

- le Gazzette Ufficiali, i Bollettini Ufficiali e i notiziari della Pubblica Amministrazione;
- le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;
- i materiali statistici;
- gli atti preparatori interni: di norma sono documenti di lavoro di natura non ufficiale, interlocutoria o comunque non definitiva, a preminente carattere informativo od operativo, ad es. scambio di prime bozze di documenti, convocazioni e verbali di incontri interni ad una struttura o comunque non caratterizzati da particolare ufficialità, memorie informali, brevi appunti, indicazioni operative del Dirigente della struttura, ecc.);
- i giornali, le riviste, i materiali pubblicitari, stampe varie, plichi di libri;
- i biglietti augurali, gli inviti a manifestazioni e tutti quei documenti d'occasione vari che non attivino procedimenti amministrativi;

- le bolle accompagnatorie;
- richiesta/invio di comunicazioni informali.

Inoltre, non sono soggetti a protocollazione obbligatoria, gli atti e i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'Amministrazione e quindi registrati in repertori, e registri differenti dal registro di protocollo.

Le ricevute di accettazione e di consegna di un messaggio inviato tramite PEC non devono essere protocollate, ma devono essere associate alla registrazione di protocollo del documento trasmesso/ricevuto a cui la ricevuta stessa si riferisce.

44. Protocollazione di documenti interni

Fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente con riferimento agli atti preparatori interni, sono soggetti a protocollazione tutti i documenti interni aventi rilevanza giuridico-probatoria, redatti dal personale nell'esercizio delle proprie funzioni ed al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta ed alla regolarità dell'azione dell'Ente o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti, doveri, o legittime aspettative di terzi. Deve essere protocollata altresì la corrispondenza interna di carattere formale.

È consentito lo scambio di documenti interni sottoscritti con firma autografa ciò qualora necessario per impossibilità di trasporre in forma digitale i documenti stessi. In questa ipotesi il documento interno formale può essere di tipo analogico e lo scambio deve aver luogo con apposite funzioni del sistema di protocollo informatico e gli eventuali allegati cartacei possono essere consegnati con mezzi tradizionali all'interno dell'Amministrazione.

Per i documenti interni informali vale quanto specificato ad eccezione dell'obbligatorietà dell'operazione di sottoscrizione e di protocollazione.

45. Registrazione di protocollo

La registrazione di protocollo è l'insieme dei metadati che il registro di protocollo deve memorizzare in forma non modificabile al fine di garantirne l'identificazione univoca e certa.

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, DPR 445/2000, i metadati della registrazione di protocollo sono:

- a. numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema;
- b. data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema;

- c. il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti;
- d. oggetto del documento. Tale metadato deve essere valorizzato in conformità alla normativa;
- e. data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- f. l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica. L'impronta è costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto.

A suddetti metadati registrati in forma non modificabile, inoltre, possono essere aggiunti a seconda dei casi i seguenti ulteriori metadati:

- tipologia di documento;
- classificazione (titolo e classe) sulla base del Titolario (v. allegato 7);
- fascicolo di appartenenza;
- assegnazione interna (per competenza o per conoscenza);
- data e ora di arrivo;
- allegati (se presenti). Tale metadato deve essere valorizzato in conformità alla normativa;
- livello di riservatezza;
- mezzo di ricezione o invio;
- annotazioni;
- (eventualmente) estremi del provvedimento di differimento della registrazione;
- (se necessario) elementi identificativi del procedimento amministrativo.

Nella registrazione di protocollo, la stesura dell'oggetto e la precisa identificazione dei corrispondenti (mittenti o destinatari), sono fondamentali per le successive ricerche. A tal fine, si seguono le raccomandazioni ALBA, che aggiornano quelle del progetto AURORA del 2009 (progetto promosso dalla collaborazione tra l'Università di Padova, la Direzione Generale per gli Archivi e l'ANAI. Nell'allegato 6 al presente Manuale si trova la sintesi con gli esempi delle raccomandazioni.

46. Modalità di registrazione

La registrazione di protocollo di un documento è eseguita dopo averne verificato la provenienza e ogni ulteriore elemento essenziale al corretto inserimento dei metadati obbligatori di cui al precedente paragrafo, nonché a evitare doppie registrazioni.

La registrazione dei documenti ricevuti, spediti e interni è effettuata in un'unica operazione, utilizzando le apposite funzioni previste dal Sistema di protocollo informatico. Al documento indirizzato a più destinatari deve essere assegnato un solo e unico numero di protocollo.

Il Sistema genera automaticamente il numero progressivo e la data di protocollazione associata. Alla registrazione di protocollo, inoltre, sono associate le ricevute generate dal sistema di protocollo informatico e, nel caso di registrazione di messaggi PEC in uscita, anche i dati relativi alla consegna rilasciati dal sistema di posta certificata correlati al messaggio oggetto di registrazione. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del soggetto destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo.

47. Annullamento e modifiche della registrazione di protocollo

La registrazione degli elementi obbligatori del protocollo non può essere modificata né integrata, né cancellata, ma soltanto annullata attraverso l'apposita procedura conforme all'art. 54 del TUDA.

Se le informazioni della registrazione di protocollo sono errate (anche in caso di mera svista), dunque, sarà necessario procedere alla richiesta di annullamento.

Come previsto dal par. 3.1.5 delle Linee guida AgID, le uniche informazioni che possono essere modificate – e che, dunque, non richiedono l'annullamento – sono quelle relative a:

- classificazione;
- assegnazione interna.

Pertanto, è opportuno che ogni operatore al momento della protocollazione presti la massima attenzione. Il registro di protocollo, infatti, è un atto pubblico a cui la legge riconosce un particolare valore giuridico-probatorio. Come per ogni atto pubblico, la formazione richiede solennità e, dunque, la massima accortezza e precisione.

Ogni annullamento della registrazione deve:

- essere autorizzato con provvedimento del Responsabile. Il provvedimento, dunque, deve risultare da comunicazione formale;
- comportare la memorizzazione di data, ora e estremi del provvedimento di annullamento;
- consentire sempre la memorizzazione e la visibilità delle informazioni oggetto di annullamento.

Le richieste di annullamento rivolte al Responsabile devono essere motivate. Le richieste sono accolte, di norma, in casi di mero errore materiale (quali ad es., registrazione di informazioni errate, doppia registrazione, erronea registrazione di documenti non destinati all'Ente). Nell'inviare il documento già oggetto di precedente registrazione, poi annullata, nelle note di trasmissione si dovrà dichiarare che: "Il presente documento sostituisce il documento prot. n. [...] di data [...]".

L'annullamento e le modifiche avvengono secondo la procedura guidata dal Sistema, che consente di mantenere traccia di ogni operazione, così come richiesto dalla normativa.

48. Gestione degli allegati

Il numero e la descrizione degli allegati sono elementi essenziali per l'efficacia di una registrazione. Tutti gli allegati devono pervenire con il documento principale al fine di essere inseriti nel Sistema di protocollo informatico ed essere sottoposti a registrazione.

Gli allegati dei documenti ricevuti tramite il canale PEC sono gestiti in forma automatizzata dal sistema di protocollo informatico.

Non è ammessa l'associazione al documento informatico già registrato di allegati non indicati nella registrazione di protocollo. L'associazione di allegati successivamente alla registrazione non può essere effettuata, dunque in tali casi è necessario procedere ad annullamento ed a nuova registrazione, attraverso la procedura di cui al precedente paragrafo.

49. Informazioni agli utenti rese dal responsabile del procedimento

Ogni responsabile del procedimento deve curare la corretta informazione degli utenti, fornendo tutte le informazioni necessarie relative a:

- dimensione massima degli allegati;
- formato dei documenti informatici trasmessi in allegato;
- modalità di trasmissione ed i relativi canali predisposti per lo specifico procedimento.

Anche per gli allegati, così come per il documento principale soggetto a protocollazione, è vietata l'acquisizione o la trasmissione tramite strumenti personali per il trasferimento dei file diversi da quelli messi a disposizione dall'Ente.

50. Tempi di registrazione e casi di differimento

La registrazione della documentazione in entrata deve avvenire in giornata o comunque non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. Ai fini della gestione del protocollo non sono in ogni caso considerati lavorativi il sabato e la domenica.

In casi eccezionali ed imprevisti che non permettono di evadere la corrispondenza ricevuta e qualora dalla mancata registrazione di protocollo del documento nella medesima giornata lavorativa di ricezione possa venire meno un diritto di terzi, con motivato provvedimento del Responsabile è autorizzato il differimento dei termini di registrazione (protocollo differito).

Il protocollo differito si applica solo ai documenti in entrata e per tipologie omogenee che il Responsabile deve descrivere nel provvedimento. Il provvedimento individua i documenti da ammettere alla registrazione differita, le cause e il termine entro il quale la registrazione di protocollo deve essere comunque effettuata.

Al momento della registrazione differita devono essere indicati in nota alla registrazione gli estremi del provvedimento di differimento. In ogni caso, della ricezione del documento informatico da parte dell'Ente, fa fede la ricevuta di consegna generata dal gestore della casella PEC.

Ai fini del computo di termini previsti dalla legge o da altri atti (es. bandi, contratti, ecc.), resta fermo quanto previsto dall'art. 45 del CAD, ai sensi del quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

51. Segnatura di protocollo

La segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

Le operazioni di segnatura sono effettuate nell'ambito delle fasi di processamento della registrazione di protocollo.

La segnatura di protocollo è l'associazione ai documenti amministrativi informatici in forma permanente e non modificabile di informazioni riguardanti i documenti stessi, in ingresso e in uscita al sistema di protocollo, utile alla loro identificazione univoca e certa, come indicato all'art. 53, comma 1, TUDA.

I requisiti necessari di ciascuna segnatura di protocollo sono:

- indicazione della Amministrazione mittente;
- codice identificativo dell'AOO mittente;
- codice identificativo del registro;
- numero progressivo di protocollo;
- data di registrazione;
- oggetto del messaggio di protocollo;
- classificazione del messaggio di protocollo;
- indicazione del fascicolo in cui è inserito il messaggio di protocollo.

L'acquisizione dei documenti cartacei in formato immagine è effettuata solo dopo che l'operazione di segnatura di protocollo è stata eseguita in modo da acquisire con l'operazione di scansione, come immagine, anche il segno sul documento; in tali casi il segno deve essere apposto sulla prima pagina dell'originale.

Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, il file di segnatura può includere tutte le informazioni di registrazione del documento:

- l'oggetto;
- il mittente;

- il destinatario o i destinatari.

Per i documenti informatici trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni, i dati relativi alla segnatura di protocollo sono contenuti in un file XML conforme alle indicazioni previste al p. 2 e ss. dell'Allegato 6 alle Linee guida dell'AgID e, in particolare, nel rispetto dello schema di cui all'Appendice A (v. p. 4.1. "Segnatura di protocollo XML Schema").

52. Protocollo riservato

La gestione del protocollo riservato può essere utilizzata per i documenti che richiedono una trattazione riservata in quanto dalla loro visibilità si ritiene possano derivare un pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa. Sono previste particolari forme di riservatezza e di accesso controllato al sistema di protocollo per:

- documenti contenenti categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (ad es. documenti che contengono certificati medici con diagnosi o patologie, certificati di invalidità, documenti attestanti l'adesione a partiti politici, ecc.), dati personali relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza;
- documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi di pubblico dominio, potrebbero ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati o procurare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell'attività amministrativa (tipologie documentarie definite all'art. 24 della legge n. 241/1990).
- segnalazioni indirizzate al RPCT ai sensi della normativa in materia di whistleblowing.

I documenti registrati con tali forme appartengono al protocollo riservato dell'Ente costituito dalle registrazioni sul Sistema di protocollo il cui accesso è consentito solamente agli utenti autorizzati. Le tipologie di documenti da registrare nel protocollo riservato sono codificate all'interno del Sistema di protocollo informatico a cura del Responsabile, che ne definisce altresì le abilitazioni di accesso per la consultazione e la gestione.

53. Registro di emergenza

L'utilizzo del registro di protocollo emergenza, ai sensi dell'art. 63 del TUDA, è autorizzato dal Responsabile, o in assenza dal suo Vicario, in situazioni nelle quali per cause tecniche non sia possibile utilizzare il registro generale di protocollo informatico e la sospensione del servizio si protragga per un tempo tale da poter

pregiudicare la registrazione a protocollo in giornata. Il Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza. In tali casi, il Responsabile dà immediata comunicazione a tutti gli uffici della temporanea sospensione dell'utilizzo della procedura informatizzata ordinaria di protocollazione e della necessità, per la protocollazione sia in entrata che in uscita, di consegnare la documentazione al protocollo.

Il registro di protocollo di emergenza ha una numerazione progressiva propria, perciò ai documenti protocollati su tale registro, una volta riversati, saranno associati due numeri di protocollo, quello del registro di emergenza e quello del registro di protocollo generale. Le registrazioni sul registro di emergenza avvengono, quando possibile, secondo le medesime regole e con le stesse modalità adoperate per le registrazioni sul registro generale di protocollo.

Sul registro di emergenza, inoltre, sono riportati:

- gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo del registro;
- la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione;
- il numero totale di registrazioni effettuate nel corso di ogni giornata di utilizzo;
- la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema
- ogni altra annotazione ritenuta rilevante.

Al ripristino della piena funzionalità del Sistema di protocollo informatico, il Responsabile provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando il numero delle registrazioni effettuate, la data e l'ora di chiusura, e dà disposizioni per il riversamento delle registrazioni sul registro di protocollo generale.

Il Responsabile provvede alla formazione del registro di emergenza su supporto analogico, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 9 al presente Manuale.

54. Documenti soggetti a registrazione particolare

L'Ordine ha provveduto all'unificazione dei repertori e registri di settore, prevedendo il ricorso al registro di protocollo informatico per tutti i documenti dell'ente.

SEZIONE QUARTA - DISPOSIZIONI SULLA PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI ANALOGICI

55. Protocollazione dei documenti analogici

Il personale addetto ad effettuare la registrazione di protocollo informatico in entrata è competente anche per la protocollazione dei documenti analogici in entrata.

56. Registrazione, segnatura, annullamento

Alla registrazione di protocollo dei documenti cartacei si applicano, in quanto compatibili, le medesime regole previste per la registrazione dei documenti informatici.

Le lettere anonime sono soggette a registrazione di protocollo, eventualmente riservato, indicando nel campo del mittente la dicitura "ANONIMO".

I documenti in cui vi è l'indicazione del mittente, ma manca la sottoscrizione vengono protocollati e viene annotato nelle informazioni "DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO".

Sul documento analogico soggetto ad annullamento della registrazione si deve riportare a margine il numero di protocollo e la data dell'autorizzazione di annullamento. La segnatura deve essere barrata con la dicitura "annullato".

57. Rilascio della ricevuta di avvenuta protocollazione

Qualora il documento analogico sia consegnato presso la sede direttamente dal mittente o da altra persona a ciò delegata e sia espressamente richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l'avvenuta consegna del documento, è cura del personale del protocollo rilasciare la ricevuta di avvenuta protocollazione prodotta direttamente dal protocollo informatico.

La ricevuta di avvenuta protocollazione prodotta dal sistema di protocollo riporta i seguenti dati:

- il numero, la data di protocollo e ora;
- l'indicazione dell'AOO;
- il mittente;
- l'oggetto;
- ufficio di competenza;
- l'operatore di protocollo che ha effettuato la registrazione.

Mediante posta elettronica certificata la ricevuta viene generata automaticamente dal sistema. Qualora il mittente non sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata la ricevuta, se richiesto, può essere trasmessa tramite posta elettronica ordinaria su specifica richiesta.

Qualora per ragioni organizzative o tecniche non sia possibile protocollare immediatamente il documento, l'addetto al protocollo comunica al mittente o ad altra persona incaricata il termine entro il quale il documento verrà protocollato.

58. Corrispondenza contenente dati sensibili

I documenti contenenti categorie particolari di dati o soggetti a riservatezza, pervenuti in modalità cartacea, dopo essere stati scansionati e allegati alla registrazione effettuata con protocollo riservato, devono essere inseriti in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili" e successivamente consegnati

all'organo istituzionale interessato o al dirigente competente in base all'assegnazione.

59. Corrispondenza personale o riservata

La corrispondenza nominativamente intestata è regolarmente aperta dagli uffici incaricati della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, ad eccezione di quella diretta ai titolari di cariche istituzionali. Se la corrispondenza riveste carattere "riservato" o "personale", e ciò è desumibile prima dell'apertura della busta, questa viene inviata chiusa direttamente al destinatario priva di registrazione. Se il carattere "riservato" o "personale" della corrispondenza viene desunto dopo averne preso visione, il plico viene richiuso e inviato al destinatario privo di registrazione. L'eventuale registrazione di protocollo potrà essere effettuata in un momento successivo.

60. Corrispondenza cartacea non di competenza dell'Amministrazione

Qualora pervenga, tramite posta tradizionale, un documento cartaceo che non è evidentemente indirizzato all'Ente (es. altro destinatario), lo stesso è restituito al mittente.

Nel caso in cui un documento della fattispecie sia erroneamente registrato al protocollo, questi è spedito a chi di competenza, oppure restituito al mittente, con una lettera di trasmissione protocollata.

SEZIONE QUINTA - CLASSIFICAZIONE E FASCICOLAZIONE

61. Classificazione dei documenti

I documenti formati e acquisiti dall'Ordine sono classificati mediante indicazione del titolo e della classe secondo i criteri previsti nel Piano di classificazione (Titolario) di cui all'Allegato 7.

62. Fascicolazione informatica dei documenti

I fascicoli informatici possono essere organizzati:

- per affare, quando i documenti raccolti nel fascicolo, accomunati secondo un criterio di classificazione basato sulla competenza amministrativa, non sono tutti riferibili a un singolo procedimento amministrativo. Il fascicolo per affare deve avere una data di apertura e una durata circoscritta;

- per attività, quando i documenti raccolti nel fascicolo attengono allo svolgimento di un'attività amministrativa semplice, che implica risposte obbligate o meri adempimenti, per la quale quindi non è prevista l'adozione di un provvedimento finale. Ha in genere durata annuale;
- per persona (fisica o giuridica), quando i documenti raccolti nel fascicolo, anche con classificazioni diverse, sono riferibili a un medesimo soggetto. Sono fascicoli di tipo "aperto", con durata pluriennale e indeterminata;
- per procedimento amministrativo, quando i documenti raccolti nel fascicolo rappresentano azioni amministrative omogenee e destinate a concludersi con un provvedimento amministrativo.

I fascicoli informatici devono recare i metadati obbligatori delle aggregazioni documentali previsti nell'allegato 5 alle Linee guida AgID.

PARTE QUINTA - TENUTA E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

63. Sistema di conservazione dei documenti

La parte relativa alla tenuta e alla conservazione dei documenti informatici è presente all'interno dell'allegato 11 al presente Manuale e all'interno dell'allegato 8 per la parte specifica relativa al servizio di conservazione del Conservatore qualificato. Nell'allegato, in particolare, si evidenziano le specifiche relative alle tipologie di documenti e alla trasmissione al sistema di conservazione con il dettaglio relativo alle responsabilità dei ruoli coinvolti nel processo di conservazione. Invece, nella presente parte del Manuale, si evidenzia l'aspetto relativo alla conservazione e allo scarto dei documenti analogici.

64. Conservazione, selezione e scarto dei documenti analogici

La documentazione analogica corrente è conservata a cura del responsabile del procedimento fino al trasferimento in archivio di deposito. La selezione e lo scarto dei documenti è un'attività di particolare importanza e lo scarto deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza Archivistica. Il Responsabile cura il versamento nell'archivio di deposito delle unità archivistiche non più utili per la trattazione degli affari in corso, individuate dagli uffici produttori. I fascicoli non soggetti a operazioni di scarto sono conservati nell'archivio di deposito secondo i termini di legge, per poi essere trasferiti nell'archivio storico per la conservazione permanente. Delle operazioni di trasferimento deve essere lasciata traccia documentale. Periodicamente il Responsabile valuta l'opportunità, anche sotto il profilo economico, di provvedere al riversamento in formato digitale di tutti o parte dei documenti analogici presenti negli archivi.

PARTE SESTA - SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

65. Uso del profilo utente per l'accesso ai sistemi informatici

Ogni profilo è protetto da un sistema di credenziali. L'uso di ogni profilo utente è strettamente personale e ogni dipendente, sotto la propria responsabilità, è tenuto a custodire e non diffondere le proprie credenziali. La password non deve mai coincidere con altre password associate ad altri profili o utenze. Il Sistema è configurato in modo che a cadenza periodica (ogni 90 giorni), per ogni profilo utente sia richiesto il rinnovo della password. Al fine di garantire l'integrità dei dati, viene effettuato il backup giornaliero mediante NAD dell'Ente; backup delle mail regolarmente effettuato

66. Accesso ai locali e agli archivi dell'Ente

L'accesso alle postazioni di lavoro è consentito esclusivamente al personale degli uffici ed ai soggetti terzi regolarmente autorizzati (ad es., per necessità connesse a esigenze di manutenzione, interventi tecnici, ecc.).

L'archivio di deposito e l'archivio storico sono conservati presso la sede dell'Ente.

Per **archivio corrente** si intende il complesso di documenti conservati presso gli uffici usati prevalentemente per finalità pratico-amministrative, per il disbrigo degli affari in corso.

Per **archivio di deposito** si intende il complesso di documenti relativi ad affari esauriti, non più occorrenti alla trattazione degli affari in corso ma non ancora destinata istituzionalmente alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico.

Per **archivio storico** si intende il complesso di documenti relativi ad affari esauriti, destinati alla conservazione permanente e alla consultazione da parte del pubblico per finalità di studio o non di studio (privati, amministrativi o legali).

I documenti analogici correnti prodotti dalle diverse Unità Organizzative dovranno essere conservati a cura dei responsabili delle stesse Unità, fino al trasferimento all'archivio di deposito.

Si trasferiscono all'archivio di deposito tutti i fascicoli che corrispondono ad affari o procedimenti conclusi. I Responsabili devono individuare la documentazione da trasferire nei locali appositi dell'archivio di deposito.

Non deve essere accettata documentazione sciolta, ma i documenti devono essere opportunamente raccolti in faldoni. La procedura di selezione e scarto è una fase fondamentale: consente di selezionare ed eliminare la documentazione che non è destinata alla conservazione permanente. L'operazione deve ricevere il nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di competenza. Lo scarto

viene effettuato sulla base del Massimario di selezione e scarto (piano di conservazione).

67. Applicazione del Regolamento UE 2016/679 GDPR

L'OPI in qualità di Titolare del trattamento tratta i dati personali secondo i principi di correttezza e trasparenza nel rispetto del Reg. UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 novellato dal D. Lgs. 101/2018. Il Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 38 del GDPR ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO). All'interno del sito dell'Ente, nella sezione "Privacy Policy" sono specificare le informazioni di contatto. Per il Regolamento per la cancellazione dei dati personali si rinvia all'allegato 12 al presente Manuale.